Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 luglio 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Arezzo n. 4247 in data 25 maggio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Iannaco Giorgio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata, in quanto dimissionario con il dott. Bruni Danilo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il signor Iannaco Giorgio è sostituito con il dottor Bruni Danilo quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Genova n. 8312 in data 3 maggio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Mantelli Giovanni, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata, con il sig. Sanguineti Mario, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Mantelli Giovanni è sostituito con il sig. Sanguineti Mario quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata n. 5606 in data 17 maggio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Magnaterra Giacomo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il geom. Ederli Edilio, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Magnaterra Giacomo è sostituito con il geometra Ederli Edilio quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Bolzano.

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bolzano n. 4568 in data 17 maggio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Bertani Mario, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Arbanasich Pietro della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bertani Mario è sostituito con il sig. Arbanasich Pietro quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.

Sostituzione di membri della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Chieti n. 6675 in data 4 maggio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Rosica dott. Filippo e Frittella Ercole, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata in quanto trasferiti ad altra sede, rispettivamente con i signori Zimarino Giuseppe e Bevilacqua Licio, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rosica Filippo è sostituito con il sig. Zimarino Giuseppe ed il sig. Frittella Ercole è sostituito con il sig. Bevilacqua Licio quali rappresentanti dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3283)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ravenna n. 27/2081 in data 2 maggio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Mazzolani Rino, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata, con il sig. Franciscon Doro, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Mazzolani Rino è sostituito con il sig. Franciscon Doro quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° marzo 1950.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3291)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 139

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,70
» Firenze	624,80	143,50
» Genova	624,80	143,70
» Milano	624,81	143,85
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,79	143,90
» Torino	624,85	143,75
» Trieste	624,82	143,85
» Venezia	624,825	143,75

Media dei titoli del 27 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,225
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	99,375
Redimibile 3,50 % 1934	70,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,125
Id. 5 % 1936	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,35
Id. 5 % convertiti 1951	100,10
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI

Presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi « con promessa di vendita » e « in locazione » costruiti dalla Gestione INA-Casa nei Comuni compresi nel Piano di primo anno.

COMUNICATO n. 5

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione INA-Casa rende noto che tutti i lavoratori che abbiano versato una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che prestino abitualmente la loro opera nei Comuni indicati negli appositi bandi e che non siano proprietari di altro alloggio in una delle località della zona stabilita dal Comitato di attuazione e che sarà indicata nei bandi medesimi e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio in una delle località suddette, ovvero che, nei casi di alloggi « in locazione », pur essendo proprietari di un alloggio nelle località stesse, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà, potranno richiedere l'assegnazione di un alloggio o « con promessa di vendita » o « in locazione », nelle costruzioni eseguite dalla Gestione INA-Casa nei Comuni compresi nel Piano di primo anno di attuazione della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli alloggi da assegnare « con promessa di vendita », il lavoratore dovrà corrispondere per venticinque anni una rata mensile costante che decorrerà dal primo del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda di prenotazione, e verrà determinata nella misura provvisoria di L. 1100 a vano, riferita al costo massimo di L. 394.000 a vano (e riducibile proporzionalmente, nel caso di costo minore, all'atto della fissazione della rata definitiva).

Per gli alloggi da assegnare « in locazione », l'assegnatario pagherà invece un canone mensile soltanto a partire dalla data di consegna dell'appartamento. Tale canone comprenderà, oltre all'ammortamento pari a circa la metà della rata relativa agli alloggi « con promessa di vendita », un canone per manutenzione e servizi, variabile a seconda della natura di questi ultimi e conguagliabile a fine di ogni esercizio annuo.

All'assegnazione degli alloggi di cui sopra non possono concorrere i lavoratori che siano dipendenti da aziende o soci di cooperative autorizzate, per il Piano iniziale e di primo anno, a costruire direttamente case per i propri dipendenti o soci, in esecuzione del piano di cui alla legge sopracitata, e per i quali sono state predisposte speciali assegnazioni, secondo le modalità che sono state rese note in conformità della legge.

La ripartizione degli alloggi tra quelli da riservare ai dipendenti da Amministrazioni dello Stato, (esclusi i dipendenti delle Amministrazioni autorizzate a costruire direttamente per i propri dipendenti), delle Provincie, dei Comuni e da Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, e quelli da riservare ai dipendenti da altri datori di lavoro, sarà indicata nei singoli bandi, i quali dovranno anche precisare i termini per la presentazione delle domande.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione, dovranno essere affissi, a cura dei Comuni interessati, nei rispettivi albi comunali e nelle pubbliche vie, in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

La pubblicazione dei bandi, secondo lo stato delle costruzioni, potrà avvenire in una delle seguenti date: 25 luglio, 10 agosto, 25 agosto e 10 settembre 1950. Il periodo utile per la presentazione delle domande dovrà essere di trenta giorni, estremi inclusi, iniziandosi non prima di venti giorni dalla data di affissione del bando.

In casi di documentata necessità, la Gestione si riserva di protrarre i termini di cui sopra.

Le domande di assegnazione dovranno essere redatte sui moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa, che gli interessati potranno ritirare presso i competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione, e dipendenti Uffici comunali di collocamento nei Comuni interessati.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 20 quale rimborso spese.

Le domande presentate in occasione di bandi precedenti dovranno essere rinnovate.

Le domande, munite del visto dell'ultimo datore di lavoro, il quale dovrà attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributi, e accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli stessi, dovranno pervenire ai competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le domande che pervenissero prima del giorno di inizio del periodo utile per la presentazione, verranno inscritte come pervenute nel predetto giorno iniziale. Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno, a parità di ogni altro elemento, la priorità ai fini della graduatoria è determinata dal sorteggio, che sarà effettuato a cura delle Commissioni provinciali.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande che perverranno dopo il termine stabilito per la presentazione;

b) le domande che non conterranno tutte le dichiarazioni prescritte.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione forniranno agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito.

Nessuna responsabilità sarà assunta dagli Uffici del lavoro per eventuali smarrimenti delle domande inviate per posta.

Insieme con la domanda, dovrà essere presentato lo stato di famiglia, di data non anteriore ai tre mesi.

I lavoratori che, dalle graduatorie stabilite dalle dette Commissioni, risulteranno quali possibili assegnatari degli alloggi, saranno tenuti a presentare, su richiesta delle Commissioni provinciali e della Gestione, e nei termini da queste stabiliti, i seguenti documenti

1. — Dichiarazione dei datori di lavoro presso i quali il lavoratore ha prestato servizio dopo il 31 marzo 1949, vistata dall'Istituto percettore dei contributi, dalla quale risulti il numero delle mensilità di contributo versate dal lavoratore stesso.

Qualora l'acquisizione di tali documenti comportasse notevoli difficoltà, i documenti suddetti potranno essere sostituiti da un accertamento, da effettuarsi presso gli Enti percettori.

2. — Dichiarazione dell'Ufficio di pubblica sicurezza ovvero, in mancanza di quest'ultimo, della Tenenza o della Stazione dei carabinieri del luogo di residenza, che attesti le seguenti eventuali circostanze di fatto, relative al richiedente ed ai familiari conviventi ed a carico:

a) se siano assolutamente sprovvisti di alloggio oppure abitino in alloggi di fortuna (baracche od altri ricoveri);

b) se vivano in coabitazione o in pensione o in altre convivenze in numero di due o più persone per ogni vano utile di abitazione;

c) se siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità famigliari, essendo allogati in più di due persone per ogni vano di abitazione;

d) se abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta ad inadempienze (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga attestazione della competente autorità giudiziaria);

e) se abbiano perduto l'alloggio per fatto bellico o per altre calamità o sinistro (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga dichiarazione del sindaco del Comune di residenza);

f) se, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà (questa dichiarazione può servire solo per il caso di assegnazione « in locazione »).

3. — Eventuale dichiarazione dell'Ufficio di igiene del Comune o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare abitano in un alloggio assolutamente antigienico.

4. — Eventuale dichiarazione del sindaco del Comune di attuale residenza, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare sono profughi da territori ceduti per effetto del Trattato di pace.

5. — Certificato dell'Ufficio delle imposte dirette da cui risulti se alcuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente goda di redditi diversi da quelli di lavoro, specificando per ciascuno di essi, in caso affermativo, le generalità e la natura del reddito.

6. — Certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto, nella cui circoscrizione si trova la località nella quale vengono effettuate le costruzioni, contenente l'accertamento positivo o negativo dell'imposta fabbricati a carico del richiedente o dei componenti il nucleo familiare.

7. — Atto giudiziario o notarile di notorietà, da cui risulti se e quali membri del nucleo familiare del richiedente abbiano occupazione retribuita.

Dopo la presentazione dei documenti di cui sopra, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali, che verranno pubblicate nel Foglio annunzi legali delle varie Provincie.

Le domande che contengano dichiarazioni non veritiere non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno proporre opposizioni alle Commissioni provinciali di cui sopra, le quali provvederanno in merito nel termine di un mese.

Le domande di opposizione dovranno essere corredate dai medesimi documenti richiesti per la graduatoria. Le opposizioni si intendono respinte qualora le Commissioni non decidano entro il termine di un mese.

In difetto di opposizione, le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia sempre col Foglio annunzi legali. Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nello stesso modo.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza, da parte dei singoli Comuni, della affissione dei bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

(3221)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale delle estrazioni della lotteria automobilistica di Monza (Solidarietà nazionale) manifestazione 1950.

Biglietti estratti in Monza nel giorno 28 maggio 1950, abbinati ai nomi dei partecipanti al « 3° Gran premio dell'autodromo di Monza », disputatosi il 28 maggio 1950.

Vincitori della corsa:

1° Villoresi Luigi.
2° Ascari Alberto.
3° Serafini Dorino.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti (abbinati, nell'ordine, ai nomi dei corridori Villoresi, Ascari e Serafini classificatisi rispettivamente primo, secondo e terzo nel 3° Gran premio dell'autodromo di Monza, disputatosi il 28 maggio 1950), aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Biglietto	serie K	n. 00948	—	1° premio	L.	25.000.000
2° »	» X	» 66183	—	2° »	»	2.500.000
3° »	» G	» 24068	—	3° »	»	1.000.000

B) Premi di consolazione da L. 100.000 ciascuno, assegnati agli altri biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei rimanenti corridori partecipanti alla corsa.

N.B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

1° Bigl.:	Serie B	n. 10930	7° Bigl.:	Serie H	n. 11405
2° »	» C	» 32425	8° »	» H	» 62467
3° »	» D	» 48145	9° »	» K	» 34918
4° »	» D	» 63833	10° »	» P	» 02837
5° »	» F	» 03755	11° »	» Q	» 08792
6° »	» F	» 47810	12° »	» AE	» 34572

C) Premi ai venditori:

1° al venditore del biglietto Serie K 00948 vincente il 1° premio di L. 420.000;

2° al venditore del biglietto Serie X 66183 vincente il 2° premio L. 210.000;

3° al venditore del biglietto Serie G 24068 vincitore il 3° premio L. 110.000.

D) Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione di cui alla lettera *B*), L. 50.000 ciascuno.

Estratto del regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza debitamente autenticata e legalizzata, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 31 maggio 1950

p. Il presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali
MOSIELLO

(3290)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca popolare di Salò, società cooperativa per azioni a capitale illimitato con sede in Salò (Brescia), in liquidazione, a cedere le proprie attività e passività parte alla Banca San Paolo di Brescia e parte al Credito agrario bresciano di Brescia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 11 aprile 1949, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato della Banca popolare di Salò, società cooperativa per azioni, a capitale illimitato, avente sede in Salò (Brescia);

Viste le deliberazioni degli organi amministrativi della predetta Banca, in data 13 giugno 1950, della Banca San Paolo, con sede in Brescia, in data 29 marzo 1949 e del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia, in data 30 aprile 1949;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca popolare di Salò, di autorizzare questa ultima a cedere le proprie attività e passività parte alla Banca San Paolo di Brescia e parte al Credito agrario bresciano di Brescia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. — La Banca popolare di Salò, società cooperativa per azioni, a capitale illimitato, con sede in Salò (Brescia), in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività, parte alla Banca San Paolo di Brescia, parte al Credito agrario bresciano di Brescia, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 30 novembre 1949, registrata a Brescia il 1° dicembre 1949, modulo II, n. 4997/1, vol. 307.

2. — La Banca San Paolo, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della su menzionata Banca popolare di Salò nel comune di Sabbio Chiese (Brescia).

3. — Il Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzato a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della ripetuta Banca popolare di Salò nel comune di Manerba (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(3257)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 marzo 1948, n. 20438.2/8314, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce;

Visto il decreto 8 novembre 1949, n. 20438.2/12274, con il quale è stato sostituito il medico provinciale dott. Angelo Raheli con il medico provinciale dott. Ferdinando Martorana, quale componente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto il telegramma del Prefetto di Lecce con il quale si rappresenta la necessità di sostituire, nelle medesime funzioni, il medico provinciale dott. Ferdinando Martorana; trasferito ad altra sede;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Ferdinando Martorana è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce, il medico provinciale dott. Giuseppe Magliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 luglio 1950

(3268) *L'Alto commissario*: COTELLESSA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza, Belluno, Verona, Treviso, con sede a Padova.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 8 marzo 1949, n. 20400.1/AG/151, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza, Belluno, Verona, Treviso, con sede a Padova;

Visto il telegramma del Prefetto di Padova, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Plinio Bardelli, docente di clinica medica veterinaria, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Plinio Bardelli è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza, Belluno, Verona, Treviso, con sede a Padova, il prof. dott. Albino Messieri, docente di clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 26 giugno 1950

(3242) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza, Belluno, Verona, Treviso, con sede in Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 8 marzo 1949 n. 20400.1.AG/151, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza, Belluno, Verona, Treviso, con sede a Padova;
Visto il decreto 11 novembre 1949, n. 20451.2/12760, con il quale è stato sostituito il veterinario provinciale dott. Ettore Fattore con il veterinario provinciale dott. Aldo Ademollo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;
Ritenuta la necessità di sostituire nelle medesime funzioni il veterinario provinciale dott. Aldo Ademollo, trasferito ad altra sede;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Aldo Ademollo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza, Belluno, Verona, Treviso, con sede a Padova, il veterinario provinciale dott. Saverio Carobene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 10 luglio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3293)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 30 dicembre 1949, n. 6503, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Alessandro Albertengo, vice prefetto.

Componenti:
dott. Ferruccio Cotta Ramusino, medico provinciale;
prof. dott. Sebastiano Milone, primario di chirurgia presso l'Ospedale « Molinette » di Torino;
prof. dott. Aurelio Costa, primario di medicina presso l'Ospedale Mauriziano di Torino;
dott. Giulio Segre, medico condotto.

Segretario:
dott. Ugo Trotta.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 luglio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3264)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Padova in data 12 marzo 1950, n. 35592, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Francesco Ferrante, vice prefetto.

Componenti
dott. Ludovico Carvin, medico provinciale;
prof. Piero Spanio, docente di clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Padova;
prof. Giovanni Battista Revoltella, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Padova;
Gilda Facchinato Bruschi, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Alberto Bandettini.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 luglio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3263)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a quindici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 12 aprile 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2930, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, col quale è stabilita la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive variazioni;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, riguardante benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1947, con il quale viene indetto il concorso per esami a quindici posti di alunno di ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai reduci;
Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1947, che nomina la Commissione giudicatrice;
Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1948, che sostituisce un membro della suddetta Commissione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
Visto il decreto Presidenziale 19 marzo 1948, n. 246;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quindici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo C) riservato ai reduci:

1. Tancredi Carmine . . . . . punti 16,125
2. Picariello Carmine . . . . . » 15,550
3. De Candia Michele . . . . . » 15,500
4. Xibilia Guido . . . . » 15,425
5. Sebastiani Luigi . . . . » 15,310
6. Azzini Augusto Ugenti . . . . » 15,250
7. De Feo Gaetano . . . . » 15,200
8. Pescatore Beniamino . . . . » 15,125
9. Furia Salvatore . . . . » 14,950
10. Taioli Paolo . . . . » 14,900
11. Principe Aurelio . . . . » 14,775
12. Cianni Adalberio . . . . » 14,600
13. Drusin Erminio . . . » 14,550
14. Cutolo Michele . . . . » 14,500
15. Silvis Carlo . . . » 14,325
16. Ananasso Sperto . . . . » 14,300
17. Caivano Alessandro . . . . » 14,250
18. Riboletti Vinicio . . . . » 14,115
19. Errico Mario . . . . » 14 —
20. Miele Michele . » 13,875
21. Mastropaolo Enrico . . » 13,850
22. Prevete Pasquale . . » 13,625
23. Alvaro Raffaele . . . » 13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Tancredi Carmine . . . . punti 16,125
2. Picariello Carmine . . . . » 15,550
3. De Candia Michele . . . . » 15,500
4. Xibilia Guido . . . . » 15,425
5. Sebastiani Luigi . . . . » 15,310
6. Azzini Augusto Ugenti . . . . » 15,250
7. De Feo Gaetano . . . . » 15,200
8. Pescatore Beniamino . . . » 15,125
9. Furia Salvatore . . . » 14,950
10. Taioli Paolo . . . . » 14,900
11. Principe Aurelio . . . . » 14,775
12. Cianni Adalberio . . . . » 14,600
13. Drusin Erminio . . . . . » 14,550
14. Cutolo Michele . . . . . » 14,500
15. Silvis Carlo . . . . . » 14,325

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Ananasso Sperto . . . . . punti 14,300
2. Caivano Alessandro . . . . . » 14,250
3. Riboletti Vinicio . . . . . » 14,115
4. Errico Mario . . . . . » 14 —
5. Miele Michele . . . . » 13,875
6. Mastropaolo Enrico . . . . . » 13,850
7. Prevete Pasquale . . . . . » 13,625
8. Alvaro Raffaele » 13,250

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1950
Registro Finanze n. 14, *foglio n.* 41. — LESEN

(3294)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 4200 in data 14 febbraio 1950 che approva la graduatoria delle candidate a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti prefettizi n. 4200 del 27 febbraio 1950 e numero 14071 del 31 maggio 1950, con cui si dichiarano le vincitrici del concorso su menzionato;

Viste le note di rinunzia delle ostetriche nominate titolari delle condotte rispettivamente nei comuni di Felino, Bardi (fraz. Noveglia di Gravaro), Sala Baganza, Neviano Arduini (fraz Sasso), Collecchio e Tizzano;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuove ostetriche concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono assegnate alla seguenti condotte a fianco di ciascuna indicate:

Bianchi Violetta Felino (condotta unica);
Pinetti Giuseppina: Bardi (2ª condotta Noveglia di Gravago);
Manara Bruna Sala Baganza (condotta unica);
Ferrari Carolina Neviano Arduini (2ª condotta Sasso);
Squarcia Settimia: Collecchio (condotta unica);
Ghinelli Ernestina: Tizzano (1ª condotta, capoluogo)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 3 luglio 1950

Il prefetto: MENEGHINI

(3273)

PREFETTURA DI MATERA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il precedente decreto n. 22655 in data 20 dicembre 1949, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti vacanti di medico condotto della Provincia al 20 novembre 1948;

Considerato che il dott. Rogges Raffaele assegnato alla condotta medica di Craco è stato successivamente assegnato a quella di Pisticci;

Visti gli atti di ufficio e considerato che il dott. Sarubbi Antonio è riuscito idoneo al concorso risultando al 29º posto;

Considerato pertanto che necessita dichiarare vincitore del concorso il detto sanitario ed assegnarlo alla condotta medica del comune di Craco, che ha chiesto in ordine di precedenza nella sua domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Sarubbi Antonio è dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto nella Provincia di cui sopra ed assegnato alla condotta medica di Craco.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune e della Prefettura.

Matera, addì 10 luglio 1950

Il prefetto: IODICE

(3271)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.